

Dirigente Scolastico: Dott. Pietro ROTOLO

**Regolamento sull'uso a
scuola di cellulari e di
strumenti di ripresa audio
e video**

2012/2013



Istituto Istruzione Superiore
I.P.S.S.S. "M. Lentini" - Tel.Fax 099.8867272 – Liceo Sc. "A. Einstein" – Tel. 099.8862888
e-mail ipsss.lentini@libero.it - <http://www.lentinieinstein-mottola.it>
Via Giusti, 1 – 74017 MOTTOLA (TA)



Anno Scolastico 2012/2013

Regolamento sull'uso a scuola dei cellulari e di strumenti di ripresa audio e video

Approvato dal Collegio Docenti in data 14 Novembre 2012

Dirigente Scolastico: Dott. Pietro ROTOLO



Via Giusti, 1 Tel. - Fax 099.8867272 - Pres.za tel. 099/8868042 C.F. 9000 2460 732

e-mail ipsss.lentini@libero.it

<http://www.lentinieinstein-mottola.it>

Regolamento sull'uso a scuola dei cellulari e di strumenti di ripresa audio e video

Il divieto di utilizzo del cellulare e di strumenti di ripresa audio e video durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto il loro uso rappresenta un elemento di distrazione, una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante ed i compagni, un'infrazione disciplinare.

Tanto premesso, secondo quanto previsto dal Garante della Privacy, il Collegio dei Docenti dell'ISISS "Lentini – Einstein", delibera di adottare le seguenti regole, che diventeranno parte integrante del Regolamento d'Istituto.

1. Gli allievi non possono tenere i cellulari accesi durante le ore di lezione; essi, anche se spenti, vanno comunque custoditi nello zaino.
2. Qualora durante lo svolgimento delle lezioni vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, l'alunno potrà utilizzare l'apparecchio telefonico della scuola, previa autorizzazione del docente e del personale preposto.
3. Se l'alunno venisse scoperto dal docente o dal personale con il cellulare acceso, si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che commetta delle irregolarità.
4. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore anche ai fini di una più severa sanzione.
5. Il cellulare da ritirare, privato della SIM, dovrà prima essere spento dall'alunno stesso e sarà consegnato all'incaricato della segreteria che inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni, nell'ufficio del Dirigente Scolastico o suo delegato.
6. Qualora i genitori non si presentino a ritirare il cellulare prima della fine delle lezioni, lo stesso sarà riconsegnato direttamente all'alunno.
7. All'alunno scoperto con il cellulare acceso o con uno strumento di ripresa audio o video per la prima volta non verrà comminata la sospensione.
8. Per l'alunno recidivo sarà comminata dal Consigli di classe una sospensione da uno a cinque giorni, con gradualità.
9. All'alunno che si rifiuti di consegnare il cellulare al docente sarà comminata una sanzione da uno a cinque giorni di sospensione per grave mancanza di rispetto delle regole.
10. Il docente che scopra l'alunno in fase di ripresa audio o video informerà immediatamente il Dirigente Scolastico del fatto allo scopo di verificare se esistano o meno gli estremi della violazione della privacy.
11. Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono "attività didattica" a tutti gli effetti. Se si verificasse che l'alunno commetta delle irregolarità durante tali attività, le sanzioni saranno le medesime già previste per l'uso di strumenti elettronici durante le ore di lezione.

12. Si ricorda che la divulgazione (via web o tramite altri mezzi) di eventuali immagini e filmati in cui compaiano persone ritratte all'interno dell'Istituto, ivi comprese le zone esterne ricadenti nel perimetro di recinzione, rappresenta una palese violazione del D. Lgs 196/03 "Codice in materia della protezione dei dati personali".
13. Il divieto di usare il telefono cellulare durante le attività di insegnamento e di apprendimento vale anche per il personale docente ed ATA, come previsto con circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998).
14. Nel caso di studenti con diagnosi di DSA, ferme restando le norme sul rispetto della privacy del suddetto D. Lgs. 196/03, essendo prevista per loro dalla legge 170/10 e successive linee guida, quale strumento compensativo, la possibilità di registrare le lezioni, sarà il singolo Consiglio di Classe a deliberare, in caso di richiesta dei genitori, motivata e dimostrata con idonea certificazione sanitaria, l'autorizzazione alla ripresa audio. Tali registrazioni potranno essere utilizzate esclusivamente per fini didattici e non dovranno essere in nessun caso divulgate.

Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni.

L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare